

REGOLAMENTO (CEE) N. 784/90 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1990

che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1677/85 prevede lo smantellamento automatico e progressivo dei divari monetari negativi creati nell'intervallo tra due riallineamenti nel quadro del sistema monetario europeo; che questo smantellamento comporta, in particolare, un adeguamento dei tassi di conversione agricoli volto a sopprimere, dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva al riallineamento, il 25 % dei divari monetari trasferiti di nuova creazione; che, conformemente ai paragrafi 3 e 4 del suddetto articolo, i prezzi fissati in ecu e, ove occorra, gli importi fissati in ecu nel quadro della politica agraria comune sono diminuiti nel corso della fase di smantellamento considerata, in modo da neutralizzare l'aumento dei prezzi in moneta nazionale che deriverebbe da tale modificazione dei tassi di conversione agricoli;

considerando che i prezzi fissati in ecu devono essere ridotti mediante l'applicazione del coefficiente riduttore dei prezzi agricoli di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 747/90⁽⁴⁾; che occorre fissare questo coefficiente; che occorre inoltre modificare analogamente taluni importi fissati in ecu in virtù dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1677/85; che, tuttavia, per evitare distorsioni del mercato, è opportuno tener conto delle disposizioni della normativa comunitaria relative al calcolo dei prezzi e degli importi di cui trattasi;

considerando che i prezzi e gli importi in ecu che dipendono direttamente da altri prezzi fissati in ecu subiscono, direttamente o indirettamente, gli effetti della diminuzione di questi ultimi; che occorre rispettare le relazioni esistenti tra tali prezzi o importi nel quadro delle organizzazioni di mercato;

considerando che i prezzi e gli importi in ecu stabiliti in funzione dei prezzi constatati sul mercato subiscono indi-

rettamente le conseguenze della diminuzione degli altri prezzi fissati in ecu ovvero sono direttamente connessi con la situazione del mercato mondiale; che, per evitare inopportune diminuzioni e per salvaguardare la rappresentatività di tali prezzi e importi in rapporto al mercato, è opportuno non prenderli in considerazione come prezzi fissati in ecu ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1677/85 e non applicare loro il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli;

considerando che le misure previste all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1677/85 sono motivate soprattutto dall'intento di tenere sotto controllo l'equilibrio dei mercati agricoli; che occorre pertanto, per semplificare l'applicazione amministrativa del regime di smantellamento automatico, non applicare il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli agli importi fissati in ecu che, per la loro natura o il loro valore, non hanno un'incidenza rilevante e diretta sulla produzione, in particolare quelli fissati nel quadro della politica delle strutture agrarie, quelli concernenti le spese di ammasso e gli importi aventi carattere tecnico o amministrativo;

considerando che, per facilitare la gestione amministrativa, è opportuno approvare l'elenco di detti prezzi e importi in tempo utile;

considerando che i comitati di gestione interessati non hanno emesso alcun parere nei termini assegnati dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il coefficiente di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3578/88 è fissato a 1,001712.

Articolo 2

Per i settori indicati nell'allegato, i prezzi e gli importi ivi riportati sono divisi per il coefficiente di cui all'articolo 1 e, se del caso, adeguati per garantire il rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria relative alle rispettive modalità di calcolo.

Articolo 3

I prezzi e gli importi derivanti dalle modifiche di cui all'articolo 2 vengono precisati con effetto dal termine iniziale di applicazione dell'articolo stesso, secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1677/85.

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 24.